

AltraPsicologia

**ASSICURARE il
RISCHIO PROFESSIONALE
Cosa è utile sapere?**



In questo periodo se ne è parlato molto: la **RC professionale** diventa obbligatoria per tutti i professionisti. Chi è obbligato? Cosa è necessario comunicare al cliente? Come distinguere le varie offerte? Ecco qualche informazione ...

L'assicurazione è obbligatoria

Prima di tutto, occorre chiarire l'origine di tutto questo: la normativa che disciplina l'esercizio delle professioni regolamentate da un apposito Albo (Legge 148 del 14/09/2011, Decreto Legislativo 137/2012) dicono questo:

Legge 148 del 14/09/2011, art. 3 p.5/e, Obbligo di Assicurazione

A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale...

D.L. 137 del 07/08/2012, art. 5, Obbligo di Assicurazione

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dallo esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Lo scorso 9 agosto 2013 l'aula di Montecitorio ha approvato definitivamente il D.L. FARE con tutte le modifiche che riguardano la Sanità e, tra queste, anche un emendamento che proroga al **15 agosto 2014** l'obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie di stipulare una polizza assicurativa.

La legge è molto chiara: ogni professionista deve stipulare una polizza di assicurazione per i rischi connessi alla responsabilità civile. Se non lo fa, il suo ordine di appartenenza può e deve sanzionarlo. Ma soprattutto, in caso di errore professionale dovrà rispondere in proprio con un risarcimento.

A livello generale, **la torta che le assicurazioni si preparano a spartirsi è ghiottissima: ci sono circa 1.100.000 professionisti regolamentati da un Albo professionale da assicurare.**

Comprensibile che in un business così grande qualcuno voglia fare **affari** ed occorre vigilare perché questi siano "**limpidi**".

Chi deve assicurarsi?



La polizza deve coprire un rischio professionale, **quindi ci si assicura solo se si esercita la professione, ovvero nel momento in cui si assume un incarico.** Per essere 'Professionista' serve ben più di una iscrizione ad un albo: occorre che l'attività professionale sia effettivamente svolta – **avere almeno un cliente / paziente**, con apertura di partita IVA e iscrizione alla propria gestione previdenziale.

Questo elemento è molto importante per la nostra professione che ha una elevatissima percentuale di **disoccupati** - sono 45.000 su un totale di 83.000 iscritti agli Ordini degli Psicologi, **circa il 55%. Non è ragionevole che chi non ha un cliente cui fare danno debba assicurarsi** (sempre che non si voglia fare un altro regalo alle compagnie di assicurazione).

Ma è solo un obbligo?

No! L'assicurazione è utile: protegge prima di tutto il cliente ma anche il professionista dalle conseguenze degli errori professionali.

Pensiamo alla RC Auto:

-  in alcuni stati (come in Russia) l'assicurazione per la responsabilità civile è facoltativa. Questo significa che in caso di incidente con colpa si andrà ad attingere al patrimonio personale per risarcire la controparte. Se uno è nullatenente potrebbe anche essere conveniente, ma in tutte le altre situazioni, ci si rimette direttamente di tasca propria.
-  In Italia, come in tutta l'Unione Europea, invece esiste una normativa che prevede **l'obbligo di essere assicurati per i danni contro terzi**. E tutti ci sentiamo al sicuro perché sappiamo che chi circola in strada è (o dovrebbe essere) assicurato e la sua assicurazione può risarcire le vittime di un incidente.

Per la RC Professionale il discorso è analogo: da clienti ci sentiamo garantiti se sappiamo che il professionista che sta lavorando per noi è assicurato, e, **come professionisti** possiamo lavorare con serenità perché sappiamo che in caso di errore la nostra polizza ci aiuterà ad uscirne senza rimetterci la casa.

L'esercizio professionale è comporta sempre una assunzione di rischio. Dall'ingegnere che progetta un ponte che poi crolla per errori di calcolo, all'avvocato che dimentica una scadenza e reca un danno economico al cliente, al medico che esegue male una manovra chirurgica, fino allo psicologo che sbaglia l'impostazione di un trattamento o la stesura di una relazione clinica o di una psicodiagnosi creando danni al paziente: **anche lavorando si possono provocare danni.**

Quali sono gli errori del professionista?

Le **‘RC Professionali’** (acronimo di Responsabilità Civile) sono **polizze assicurative** che hanno lo scopo di coprire economicamente il rischio derivante dall’esercizio di un’attività professionale, nel caso in cui il professionista commetta un errore.

Quali errori può fare un professionista? Svitati¹:

- **negligenza**: quando vengono trascurate per superficialità o disattenzione le regole e le modalità comuni minimali nello svolgere un’attività.
- **imprudenza**: quando un’attività è svolta in modo poco prudente, avventato, impulsivo.
- **imperizia**: particolarmente importante per i professionisti, l’imperizia è lo svolgimento di particolari e complesse attività senza averne la capacità tecnica specifica: un esempio tratto da un caso classico di giurisprudenza è quello del chirurgo che cagiona un danno perché effettua un intervento in una branca della chirurgia in cui non ha esperienza professionale.

Ad esempio, può essere colpevole di imperizia lo psicologo che effettua una prestazione per cui non è adeguatamente preparato, recando un danno al paziente.

Al professionista è chiesta una diligenza diversa e superiore a quella del ‘buon padre di famiglia’ o del comune cittadino. Insomma, il distintivo ha oneri e onori. Non basta iscriversi all’albo e leggersi qualche libro di settore in presenza di una richiesta ‘particolare’, per essere in regola con l’aspettativa sociale di un professionista, che mediamente deve essere più che bravo di quello che ci si aspetterebbe da un comune cittadino.



¹ Per una rassegna esaustiva si può approfondire il testo di Baldassari e Baldassari (2006), *La responsabilità civile del professionista*. Giuffrè Editore.

La normativa sull'esercizio delle professioni riconosce in modo deciso che **il ruolo del professionista non può essere preso alla leggera**, perché deve rispondere all'aspettativa dei cittadini di trovarsi di fronte una persona molto competente nel proprio ambito.

Confrontare le polizze: Quali criteri?

Per stipulare una polizza RC Professionale ci sono **molte vie**, tante quante le compagnie e le organizzazioni che offrono questo prodotto. Inutile elencarle qui, dato che il mercato cambia ogni giorno. È più utile offrire qualche indicatore rapido per comparare le offerte.

UN PO' DI STORIA:

-  La nascita del contratto di assicurazione come oggi lo intendiamo si deve ai mercanti italiani del XIV sec., i quali per primi capirono che l'assicurazione del rischio altrui, dietro il pagamento di un premio, poteva costituire un ottimo e remunerativo affare.
-  Il moderno contratto di assicurazione nasce invece come una scommessa: un una fumosa locanda inglese, di proprietà di un tale Mr. **Edward Lloyd**, si scommetteva sulle navi da carico, se sarebbero affondate o meno durante il viaggio. In questo modo, divenne più sicuro mettere in mare nuove navi perché veniva in qualche modo 'assicurato' che in caso di affondamento si sarebbe recuperata una parte del valore, attraverso la scommessa. Da allora, le assicurazioni sono diventate uno strumento potente per lo sviluppo economico, perché attraverso la raccolta di molti 'premi' – il denaro pagato da chi vuole coprire un rischio – si può rendere meno tragica la perdita economica prodotta da pochi 'sinistri' – gli eventi avversi che danno luogo al risarcimento.

Questo poche note ci permettono già di orientarci, e di passare a stabilire **alcuni criteri per valutare le varie offerte di polizze**.

- 1. I rischi coperti e i rischi esclusi.** Li trovate in ogni contratto. Sono tutti i casi in cui la polizza opera oppure non opera. La maggior parte delle polizze professionali includono: *danni patrimoniali; colpa lieve e colpa grave; responsabilità civile contrattuale; violazione della privacy; dolo dei dipendenti e/o collaboratori; costi e spese legali; sanzioni fiscali derivate ai clienti per errore del professionista; perdita documenti.* Conviene fare molta attenzione per non trovarsi nella situazione di aver scelto la polizza più economica, senza rendersi conto che ha una copertura troppo limitata e, ad esempio, non paga alcune cause frequenti di danno.
- 2. La colpa grave.** Occorre verificare che la polizza copra la colpa grave, che è l'accadimento più rischioso in termini di entità del danno – anche economico.
- 3. La franchigia.** La polizza può prevedere che per ogni sinistro esista una parte di danno che il professionista deve comunque pagare a proprie spese. Chiaramente, più la franchigia è bassa e meglio è: pagare una polizza e poi trovarsi costretti a versare 500 / 1000 euro di tasca propria non è il massimo. Esistono polizze a franchigia 0, tanto vale orientarsi su quelle.
- 4. Il massimale.** Si tratta del massimo esborso che la compagnia si impegna a pagare in caso di danno. Chiaramente, il massimale dovrà essere proporzionato all'entità del danno che potremmo produrre: non ha senso assicurare per 1.000.000 di euro l'attività di vendita di figurine, mentre per un chirurgo plastico lo stesso massimale può essere troppo basso rispetto ai danni che può produrre con la propria attività.
- 5. La doppia polizza.** Può capitare di avere due polizze diverse stipulate per lo stesso rischio. Il caso è previsto dal codice civile: il risarcimento non può superare il danno effettivamente subito, e in caso di una pluralità di assicurazioni per lo stesso rischio, dovrebbero rispondere tutte in proporzione. Ma non va sempre liscia: molte assicurazioni usano la formula per cui 'prima paga l'altra, e dove non arriva il massimale integro io'. Ora, è intuitivo che se due polizze stipulate dalla stessa persona contengono questa condizione, può nascere un problema nel risarcire il danno.
- 6. Spese legali: non è tutto oro...** spesso dietro questa dicitura si nasconde qualcosa di diverso da quel che ci si aspetta. Spesso la compagnia assicurativa non garantisce la copertura delle spese legali, ma garantisce a se stessa la scelta di intervenire o meno sostituendosi al proprio assicurato nel procedimento penale che lo interessa. Il motivo è facile da intuire: dall'esito del procedimento penale spesso deriva la

quantificazione del risarcimento in sede civile, che è la compagnia a dover sborsare. Quindi, a meno che sul contratto non sia scritto diversamente, per ‘Spese Legali’ non si intende che l’assicurazione paga il nostro avvocato di fiducia e i nostri consulenti tecnici (quella si chiama ‘Tutela Giudiziaria’), ma che può decidere se subentrare nel procedimento a nostro carico in base alla sua convenienza.

- 7. Periodo assicurato, retroattività e garanzia postuma.** In generale le polizze coprono le richieste di risarcimento avanzate durante il periodo di copertura della polizza, anche per danni cagionati in passato. Ad esempio, io posso aver provocato un danno senza essere assicurato, essermi assicurato in un secondo momento, e aver ricevuto richiesta di risarcimento dopo la stipula della polizza. Quali sono le insidie? le polizze possono prevedere un periodo massimo di retroattività, oltre il quale non rispondere: ad esempio ‘sinistri occorsi fino a tre anni prima della data di stipula’. Questa condizione è sempre da prendere in considerazione nel valutare una polizza.
- 8. Infine, il premio. Quanto costa all’anno?** volutamente ho lasciato in ultimo questo punto, perché l’analisi delle polizze va svolta con attenzione sulle caratteristiche, e soltanto dopo si può ragionare in termini di prezzo da pagare. Il prezzo deve essere commisurato alle caratteristiche del prodotto.

Il costo del rischio: quanto pagano gli altri?

Esistono professioni più rischiose di altre, e si vede dal costo delle polizze. Ogni attività professionale è soggetta ad una stima di rischio; esistono categorie professionali mediamente più rischiose di altre. Anche all’interno di ciascuna professione esistono sotto-specializzazioni che si trovano ad affrontare rischi maggiori. Per dare solo un’idea indicativa delle ‘quotazione’, da una rapida ricerca su Google, o su portali dedicati, emergono premi – la tariffa annua da pagare per essere assicurati – che vanno:

- dai 400 fino ai 3500 euro per un Ingegnere
- dai 700 ai 3000 euro per un Commercialista, un Avvocato o un Consulente del Lavoro
- dai 750 per un Medico di Medicina Generale, a 6.000 euro per un chirurgo e fino ad oltre i 20.000 euro per un chirurgo di alta specializzazione
- da 45 euro per uno Psicologo, con una polizza convenzionata (come la Campi) fino a 550 euro con una polizza a libero mercato.

Il costo si abbassa sensibilmente se l'acquisto della polizza è in forma collettiva, soluzione prevista dalla legge: un'associazione, una cassa mutua, un sindacato, un Ordine professionale possono acquistare una polizza per tutti o una gran parte dei loro iscritti, garantendo una platea di assicurati abbastanza numerosa da ottenere risultati in termini di costo molto buoni, a parità di condizioni.

Quale polizza conviene?

La norma di legge offre la possibilità per gli Ordini e le Casse di Previdenza di contrattare con le assicurazioni per i propri iscritti. Da qualche tempo il **Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi** sembra che lo stia facendo per arrivare ad offrire agli iscritti polizze collettive. Le società di Assicurazione, però, non hanno l'obbligo di fornire il servizio a prezzi calmierati e quindi la contrattazione dovrà avvenire ai correnti prezzi di mercato.

Al momento l'assicurazione per gli Psicologi è finora garantita per molti colleghi dalla **CAMPI (Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani, www.cassamutuapsicologi.it)** che è una entità libera, con **finalità solidaristiche e senza fini di lucro**, costituita nelle fasi nascenti dell'ordinamento della nostra professione con lo scopo di tutelare gli Psicologi e di erogare coperture assicurative.

Le polizze di CAMPI vengono acquistate in blocco, con lo stesso sistema che si usa per i gruppi di acquisto, **consentendo grandi risparmi**: la polizza base parte di 34 euro annui, comprensivi della quota di associazione.

Nel tempo le coperture assicurative di CAMPI si sono **arricchite** ed alla polizza per la Responsabilità Civile Professionale viene aggiunta, di base, la **polizza per le spese legali** assieme alla **copertura del cosiddetto “danno patrimoniale”**; è poi possibile assicurarsi a costi molto interessanti per la **copertura degli infortuni** ed avere uno sconto significativo sulle **polizze auto-moto e casa**.

CAMPI, essendo una struttura senza finalità lucrative, retta dall'attività volontaristica del Consiglio di Amministrazione e con una struttura molto snella, ha potuto destinare i risparmi di gestione per **iniziative di solidarietà e di sostegno allo sviluppo della professione**: da anni offre **borse di studio** per i figli dei colleghi in difficoltà e sta per avviare un programma cruciale per **finanziare lo sviluppo dell'attività professionale**. Alla luce di questa gestione, CAMPI sembra essere un esperimento positivo nel panorama altrimenti egoistico e conflittuale della nostra professione.

Come informare il cliente

Siamo al momento finale: dopo aver accuratamente vagliato le possibili assicurazioni, e aver contratto una polizza professionale adeguata, ci troviamo al momento di **comunicare in forma scritta** al cliente gli estremi della nostra polizza.

Il luogo più indicato può essere il **modulo del consenso informato**, pratica già obbligatoria nell'area sanitaria, ma non solo. Una possibile formulazione potrebbe suonare così:

<p>Dott.ssa Maria Rossi psicologa psicoterapeuta Via dei Mille, 123 Padova - Tel 333 1234567 Iscrizione Ordine Psicologi Veneto n°A3B41</p> <p>CONSENSO INFORMATO</p> <p>Il Sottoscritto Luigi Pinco dichiara di aver ricevuto informazioni adeguate in merito alle prestazioni professionali che saranno oggetto del rapporto con la dott.ssa Maria Rossi. In particolare ho ricevuto informazione sul fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none">• Le prestazioni psicologiche sono attività sanitarie per cui è necessaria adeguata preparazione, abilitazione dello Stato e iscrizione all'albo dell'Ordine degli Psicologi.• ...• ai sensi dell'art. 5 del D.L. 137 del 07/08/2012, è stipulata con la compagnia di assicurazioni Allianz la polizza 123.45.00001 per un massimale di euro 1.500.000 a tutela di eventuali danni arrecati al cliente. <p>Così ricevute tutte le informazioni del caso, presto esplicitamente il mio consenso alle attività professionali descritte.</p> <p>Luogo e data: Firma dell'interessato:</p>	
--	--

A questo punto **siamo pronti**, anche dal punto di vista assicurativo, ad **iniziare il nostro lavoro** con meno preoccupazioni che ci rendono più **attenti alla relazione professionale** che stiamo creando.

AltraPsicologia

